

# Vito Nicolò DIANA

*Presidente della Corte Militare di Appello*



## R e l a z i o n e

*per l'inaugurazione dell'anno giudiziario*

*Assemblea Generale della Corte Militare di Appello*

*Roma - 27 Febbraio 2015*

*Prima di copertina: La Giustizia*

*Quarta di copertina: stemma della Corte Militare di Appello*

# Corte Militare di Appello di Roma



Relazione

per l'inaugurazione dell'anno giudiziario

Assemblea Generale della Corte Militare di Appello

Roma – 27 febbraio 2015



## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>6</b>
<b>QUADRI STATISTICI: LA DIMENSIONE AMMINISTRATIVA – GESTIONALE...</b>	<b>7</b>
<b>CRIMINI DI GUERRA E IMMUNITÀ DEGLI STATI DALLA GIURISDIZIONE CIVILE ESTERA</b>	<b>13</b>
<b>UN SINTETICO BILANCIO DELLE QUESTIONI INTERPRETATIVE- APPLICATIVE AFFRONTATE NELL'ANNO APPENA TRASCORSO</b>	<b>15</b>
A) PROFILI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE PENALE MILITARE: COMPETENZA DEL GIUDICE MILITARE PER I REATI DI TRUFFA COMMESSI DA MILITARI IN SERVIZIO NELLE CAPITANERIE DI PORTO.	15
B) RECENTI MODIFICHE NORMATIVE IN RELAZIONE ALLA MESSA IN PROVA (LEGGE 28 APRILE 2014, N. 67).	17
C) RIABILITAZIONE MILITARE – TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA.	18
<b>PARS DESTRUENS. PARS CONSTRUENS. UNA NOVELLA STORIA.</b>	<b>20</b>
<b>....QUALCHE ESEMPIO AL RIGUARDO</b>	<b>21</b>
<b>UN'EMERGENZA NON PIÙ RINVIABILE</b>	<b>23</b>
<b>CONCLUSIONI</b>	<b>24</b>
<b>ALLEGATI</b>	<b>25</b>
SENTENZE EMESSE NELL'ANNO 2014	25
GRAFICI	31



*“ Bonum certamen certavi,  
cursum consummavi”  
(Paolo, Atti 2Tm 4,7)*

## **Introduzione.**

Per chi vi parla, questo evento, quest'anno ha un sapore un po' speciale; è la mia ultima relazione ed è perciò un po' una “presa di congedo” anticipato da voi e da un percorso professionale lungo quasi mezzo secolo.

A questo proposito vi confesso di essere stato tentato di tenere questa cerimonia in un ambiente più ampio, più aulico, più magniloquente; ma vi ho rinunciato, da un lato in adesione convinta ad una linea di sobria austerità e di contenimento estremo delle spese; dall'altro perché non ha senso vestire la Giustizia militare di abiti e di dimensioni che non le si addicono.

La Giustizia militare italiana odierna è plasticamente ben rappresentata da questa sala: bella elegante, tecnologicamente aggiornata, un gioiellino insomma ma asfittica; e dei disagi che tutto questo può comportare ai gentili ospiti, chiedo vivamente scusa.

## **Quadri statistici: la dimensione amministrativa – gestionale...**

In occasione delle nostre inaugurazioni, noi magistrati tendiamo a privilegiare il profilo funzionale del nostro “*facere*”, trascurando troppo e troppo spesso quello amministrativo-gestionale. Gli uffici giudiziari, mi si perdoni la banalità, sono anche delle macchine organizzative e devono attendere a tutte le relative incombenze: sotto tale aspetto i numeri hanno una assai ridotta influenza, data l’incidenza dei cosiddetti “costi fissi”.

Stendere un bilancio finanziario richiede, su per giù, la stessa competenza tecnica e tempi di lavorazione a prescindere che il bilancio sia di qualche centinaio di migliaia di euro o di milioni; lo stesso dicasi per le necessarie acquisizioni conoscitive ed interventi in materia di sicurezza sul posto di lavoro; in tema di nuove tecniche informatiche; lo stesso indispensabile aggiornamento professionale di noi magistrati e dei sigg.ri funzionari è indipendente dal carico “quantitativo” del lavoro: le norme bisogna conoscerle non importa se andranno applicate in mille casi o solo qualche decina.

Richiamo quindi per “cenni e per titoli ” alcuni momenti significativi del nostro impegno al riguardo.

Anche nello scorso anno è proseguito il programma di informatizzazione e di digitalizzazione da tempo avviato presso questo Ufficio.

In particolare, è stata ulteriormente implementata la banca dati delle sentenze della Corte, con l’inserimento di tutti i dati significativi di ciascun procedimento e l’acquisizione delle

immagini delle decisioni di primo, degli atti di impugnazione, delle decisioni di secondo grado e di quelle emesse nei giudizi di legittimità.

Il forte impulso dato ai processi di informatizzazione ha consentito preziosi risultati in termini di: maggiore velocità nei flussi di comunicazione, certezza dei contenuti e dei tempi della corrispondenza, trasparenza delle procedure e chiarezza nelle responsabilità connesse a ciascuna fase procedimentale, e, non da ultimo, notevole risparmio di carta e riduzione delle spese postali.

- a) Il sistema di gestione del personale Go.Pers. è pienamente a regime e permette alla Segreteria del Personale di aggiornare e verificare in tempi reali la situazione di ciascun dipendente con riferimento ai congedi, permessi, straordinario e orario di lavoro.
- b) Le modalità di pagamento delle spese di giustizia sono state radicalmente modificate dalla trasformazione del “Funzionario delegato tradizionale” in “Funzionario delegato telematico” con l’utilizzo del SICOGE. A partire dal mese di giugno 2014, inoltre, si è data piena applicazione all’obbligo di fatturazione telematica nei confronti della Pubblica Amministrazione. Si sono riscontrate a volte delle difficoltà da parte di studi legali e dei periti che non sono ancora allineati alle nuove procedure di fatturazione elettronica. Di contro l’attività del Funzionario delegato telematico della Corte è invece pienamente a regime ed il primo rendiconto digitale di fine esercizio finanziario 2014 è stato regolarmente inviato per via telematica all’Ufficio centrale del Bilancio.

c) Rispetto agli obiettivi programmati inizialmente, la informatizzazione è progredita ulteriormente anche nel settore del recupero crediti, con l'abilitazione all'accesso alla banca dati anagrafica dell'Agenzia delle Entrate, e nei collegamenti tra le Cancellerie giudiziarie ed il Casellario giudiziale. I funzionari delle cancellerie giudiziarie hanno infatti completato l'attività di formazione ed è previsto a breve termine l'accesso diretto al portale del Ministero della Giustizia per l'inserimento dei dati al Casellario.

Il principale punto di debolezza rimane la carenza di personale civile, superiore al 50% dell'organico previsto (10 unità di personale in servizio a fronte delle 24 unità tabellari).

Detta carenza è particolarmente avvertita in ambito delle cancellerie giudiziarie, in quanto le funzioni facenti capo normativamente agli "ex cancellieri" o "assistenti giudiziari" necessariamente si concentrano sulle poche unità di personale civile presente (assistenza in udienza, presenza nella turnazione del sabato mattina per operazioni di deposito atti).

In sintesi tutto il personale, civile e militare, ha dato prova di estrema professionalità, spirito di servizio e senso di appartenenza a questa Corte militare di Appello.

Con l'entrata a regime presso gli Uffici giudiziari militari di Roma del *S.I.G.MIL. (Sistema Informativo della Giustizia Militare)*, indispensabile strumento per la gestione dell'*iter* del procedimento penale militare, è stato posto un ulteriore, fondamentale, tassello per il prossimo avvio in esercizio del Sistema anche presso questa

Corte, che determinerà notevolissimi miglioramenti nella organizzazione del lavoro delle cancellerie, delle segreterie e dei magistrati, che potranno trarre consistenti benefici dallo scambio di dati e informazioni tra gli Uffici di primo e secondo grado.

E' stato, nel frattempo, ulteriormente ampliato il programma di gestione informatizzata della redazione degli atti del giudizio di appello, ora estesa anche ai verbali di udienza, dei quali è stata messa a punto l'integrale digitalizzazione e la raccolta sistematica.

Nell'ultimo scorcio dell'anno sono state intraprese, in sinergia con la Procura Generale Militare presso questa Corte, importanti iniziative volte all'attuazione delle vigenti disposizioni in materia di notificazioni telematiche.

Nell'attesa dell'auspicabile implementazione del *S.I.G.MIL.* delle funzionalità concernenti tale tipologia di notificazioni, è stata messa a punto una procedura che si avvale del sistema di posta elettronica certificata in uso presso questa Corte e, attualmente, la cancelleria procede, per tutti i procedimenti, alle notificazioni per via telematica ai destinatari per i quali è previsto l'utilizzo di tale strumento.

Infine, nel corso dell'anno si è consolidata l'esperienza connessa all'utilizzo del Sistema di protocollo informatico, ormai divenuto un prezioso strumento di lavoro, che ha consentito notevoli progressi in termini di efficienza, di prontezza di accesso alle informazioni, di sistematicità della catalogazione della corrispondenza, non disgiunti da un apprezzabile risparmio di risorse.

A breve il sistema di protocollo informatico sarà esteso a tutti gli

Uffici giudiziari militari, così completandosi uno schema operativo che darà ulteriore e positivo impulso al funzionamento della nostra Organizzazione giudiziaria.

... e quella giurisdizionale.

Passando a trattare l'altra "dimensione" del nostro *facere*, quella propriamente dello "*ius dicere*", qui i numeri hanno tutto il loro significato e stanno a dimostrare lo stato di marginalità e di diseconomia della nostra organizzazione.

Immutata è la consistenza quantitativa, come sostanzialmente invariata è la distribuzione percentuale tra le varie tipologie di reati militari.

Una relazione sull'attività giudiziaria sviluppata nell'anno testé decorso piuttosto che ridursi ad una stanca e poco significativa elencazione delle cause trattate, deve enucleare le difficoltà, i dubbi interpretativi con cui abbiamo dovuto confrontarci nell'arco temporale di interesse.

E' quello che cercherò di fare con la necessaria sintesi rinviando alla relazione scritta più appropriato approfondimento.

A questo proposito, l'unica novità (peraltro del tutto prevedibile) è rappresentata dall'esaurirsi dei procedimenti connessi a crimini di guerra avvenuti nel corso del 2° conflitto mondiale.

Contro chi ha, un pò superficialmente, ironizzato su una pretesa attività di "archeologia giudiziaria" riteniamo di aver fatto opera di giustizia e di monito a futura memoria.

Si è trattato di ardua fatica operativa e di puntualizzazione concettuale dei caratteri speciali del diritto bellico e dei rapporti fra vittime civili e relazioni interstatuali. Al riguardo valga per tutti lo spinoso delicato e mai prima affrontato tema della immunità degli Stati dalla giurisdizione civile di un altro Stato.

## **Crimini di guerra e immunità degli Stati dalla giurisdizione civile estera.**

In tale ambito va segnalato come la Corte Costituzionale, con la sua pronuncia del 22 ottobre 2014 n.238, ha assunto una posizione nettamente contrastante con la decisione della Corte internazionale di giustizia (sent.3 febbraio 2012) riguardo alla immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati:

- 1) si tratta di una decisione estremamente importante perché segna i limiti della recepibilità di una normativa di origine internazionale nel nostro ordinamento interno; decisione che si innesta su presupposti tra i quali giocano un ruolo di rilievo diverse pronunce dell'Autorità Giudiziaria militare italiana in materia di crimini di guerra commessi da reparti militari delle FF.AA. germaniche. La nostra Corte Costituzionale, con la statuizione in parola, modifica radicalmente, per l'Italia, il quadro normativo, in quanto, in particolare, dichiara l'incostituzionalità dell'art.1 della l.848/1957 (Statuto delle Nazioni Unite), *“limitatamente all'esecuzione dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui si obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 03 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.”*
- 2) Se da un lato la Corte Costituzionale riconosce come l'apprezzamento compiuto dalla C.I.G. non possa essere

sindacato da un giudice nazionale, dall'altro ha cura di precisare come diversa questione sia quella della legittimità della recezione della norma internazionale, come ricostruita dalla C.I.G. nell'ordinamento italiano. In sostanza, secondo la Corte Costituzionale, premesso che la tutela dei diritti inviolabili e del diritto di difesa ex artt. 2 e 24 Cost., costituiscono principi fondamentali del nostro ordinamento laddove la norma che garantisce l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile estera, comporta il sacrificio totale di siffatti diritti inviolabili e del diritto di difesa, essa non è compatibile con la Costituzione e non può essere recepita, ai sensi dell'art.10, comma 1, Cost., nell'ordinamento italiano.

La citata sentenza della Corte Costituzionale è stata presa in esame dalla Corte militare di appello nel procedimento di rinvio conclusosi con la sentenza 3 dicembre 2014, Winkler, nel corso del quale, in relazione alla richiesta di alcune parti civili di citazione del responsabile civile, è stata pronunciata ordinanza dibattimentale di rigetto di tale istanza, in quanto *“nel precedente giudizio di appello, con la sentenza pronunciata da questa Corte il 26 ottobre 2012, è stata già affrontata e decisa, con declaratoria di difetto di giurisdizione, la questione della presenza nel processo del responsabile civile Repubblica Federale di Germania, in accoglimento del motivo di impugnazione del difensore di quest'ultima. Tale pronuncia non è stata impugnata da alcuna delle parti e, conseguentemente, sulla stessa si è formato il giudicato e, pertanto, in relazione alla questione del qua, non può avere effetto retroattivo la pronuncia di illegittimità costituzionale*

*di cui alla sentenza n.238/2014 del 23/09/2014 della Corte Costituzionale”.*

Attualmente non sono pendenti dinanzi alla Corte militare di appello procedimenti nei quali sia stata citata, come responsabile civile, la Repubblica Federale di Germania.

**Un sintetico bilancio delle questioni interpretative-applicative affrontate nell'anno appena trascorso.**

**A) Profili attinenti alla giurisdizione penale militare: competenza del giudice militare per i reati di truffa commessi da militari in servizio nelle capitanerie di porto.**

Nel corso di un procedimento penale per il reato di truffa a danno della amministrazione militare si è posta la questione se sussista effettivamente tale reato oppure il corrispondente delitto comune nella ipotesi in cui gli artifici e raggiri (false attestazioni sull'effettivo svolgimento del servizio) siano stati posti in essere da un militare alle dipendenze del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare (articolo 135 del codice dell'ordinamento militare - D. Lgs. B. 66 del 2010 -); più in generale di Ministero diverso da quello della Difesa.

Secondo la difesa dell'imputato in tali evenienze, mancherebbe il danno alla amministrazione militare, in quanto gli emolumenti corrisposti al militare sono direttamente provenienti da altre amministrazioni e specificamente imputabili ai pertinenti capitoli di bilancio delle medesime. Per i difensori, in particolare, occorre

applicare il medesimo principio di diritto di cui alla ordinanza della Corte di Cassazione - Sez. 1 - n. 7579 del 22/01/2014, con la quale si è escluso il reato di truffa militare e ravvisato quello di truffa comune nella ipotesi di appartenente all'Arma dei carabinieri, il quale prestava servizio nell'interesse della Banca d'Italia. In tal caso si è ritenuto che le competenze stipendiali provenissero da un ente pubblico diverso dal Ministero della Difesa, in ragione della esistenza di una espressa previsione normativa che assegna alla Banca d'Italia il compito di provvedere in tema di assegni, competenze accessorie e indennità del personale dell'Arma dei carabinieri inserito nello speciale contingente in servizio presso tale ente istituzionale.

Nel caso riguardante militari in servizio presso Capitanerie di Porto si è ritenuto che la istanza della difesa non potesse accogliersi, per la risolutiva ragione che solo con riferimento alla Forza Armata dei carabinieri è specificamente contemplata, a partire dall'articolo 825 del citato codice dell'ordinamento militare, la costituzione di una "Forza extraorganico", che si è articolata nella formazione di autonomi contingenti in servizio presso: la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 825); il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 826); Il Ministero per i beni e le attività culturali (art. 827); Il Ministero dell'ambiente e della tutela del mare (art. 828); Il Ministero della Salute (art. 829); la Banca di Italia (830).

Solo per tali ipotesi, infatti, è espressamente stabilito che il trattamento economico e le competenze accessorie siano a carico degli enti in cui il militare presta servizio e nel cui contingente

extra organico risulta inquadrato.

Per le residue ipotesi di militari alle dipendenze funzionali di Ministeri diversi da quello della difesa è, per contro, specificamente previsto che il trattamento economico venga erogato dalla specifica amministrazione militare di competenza, pur nella previsione di meccanismi contabili intesi a compensare, mediante appositi stanziamenti a consuntivo, le spese che l'amministrazione militare abbia sostenuto a titolo di erogazione degli emolumenti stipendiali ed accessori.

Di conseguenza, si è ritenuto che per tali casi residui il danno fosse stato patito direttamente dalla amministrazione militare, con pacifica configurabilità, in astratto, della fattispecie di truffa a danno della amministrazione militare.

#### **B) Recenti modifiche normative in relazione alla messa in prova (legge 28 aprile 2014, n. 67).**

In seguito alla entrata in vigore della disciplina sulla messa in prova il Tribunale militare di Verona ha avuto modo di soffermarsi, sia pure in sede di valutazione esclusivamente teorica, in ordine alla questione se ai fini del limite edittale previsto per la messa in prova rilevinò o meno le circostanze aggravanti ad effetto speciale. Ciò in ragione del fatto che la legge (nuovo articolo 168 bis c.p.) inserisce nel catalogo dei reati per i quali è ammissibile la messa in prova, in aggiunta a quelli che abbiano un limite edittale non superiore ai quattro anni di pena detentiva, gli ulteriori reati indicati nella norma di cui all'articolo 550 codice di procedura penale, i quali presentano la caratteristica (come il furto aggravato) di

prevedere una pena che, per effetto delle aggravanti ad effetto speciale, supera il limite dei quattro anni.

Nessun ampliamento è previsto per i reati militari che rivestano gli stessi connotati, i quali, come nel caso del furto militare aggravato, presentano la medesima struttura ed offensività dei corrispondenti reati comuni.

Di conseguenza, ove si contemplasse, come sembra plausibile, il generale limite dei quattro anni come comprensivo anche delle fattispecie incriminatrici connotate da aggravanti ad effetto speciale, verrebbe a delinearsi una riduzione dell'ambito di applicabilità della messa in prova per reati militari, che non comprenderebbe i reati in cui, per la presenza di aggravanti ad effetto speciale, la pena sia superiore a quattro anni.

Si è quindi del parere che siffatto scenario, ove dovesse consolidarsi la interpretazione che vede inibito l'accesso alla messa in prova per i suddetti reati militari, richieda di meditare sui possibili profili di illegittimità costituzionale della specifica disciplina, nella parte in cui impedisce che i militari possano accedere alla messa in prova in procedimenti che concernono reati del tutto identici, quanto a struttura ed offensività, a quelli per i quali è consentita la messa in prova nell'ambito della giurisdizione penale comune.

### **C) Riabilitazione militare – Tribunale militare di sorveglianza.**

Per quanto concerne le problematiche esclusivamente riferibili alla magistratura militare di sorveglianza, una doverosa menzione va

riservata alla tematica inerente alla riabilitazione militare. Infatti, ad un numero estremamente significativo di istanze, da parte degli interessati, tendenti alla concessione della riabilitazione militare fa riscontro, ormai da anni, un numero ridottissimo di decisioni di accoglimento di dette istanze, e ciò non certo per un eccessivo "rigorismo" da parte del Tribunale militare ma per considerazioni di fondo che richiederebbero, *de iure condendo* una rivisitazione delle interconnessioni tra il giudizio espresso dal tribunale ordinario di sorveglianza e, successivamente, da quello militare di sorveglianza in relazione alle richieste di riabilitazione.

L'istituto della riabilitazione trae le sue basi normative dal disposto dell'art.72 c.p.m.p., in base al quale "la riabilitazione ordinata a norma della legge penale comune non estingue le pene militari accessorie e gli altri effetti penali militari", essendo necessaria al riguardo "la riabilitazione concessa nei modi stabiliti dalla legge penale militare". A sua volta l'art.412 c.p.m.p. delinea una regolamentazione specifica, volta a ritenere necessaria per l'ottenimento della riabilitazione, la previa riabilitazione "comune", concessa pertanto dall'Autorità Giudiziaria ordinaria. Molto spesso peraltro, come anche gli indicatori del 2014 possono agevolmente confermare, gli interessati si rivolgono direttamente alla magistratura militare di sorveglianza, senza aver ottenuto previamente la riabilitazione ordinaria, vedendosi così respingere la richiesta, per carenza di un presupposto di legge. Occorre peraltro obiettivamente riconoscere come detto errore appaia, almeno in talune ipotesi, ampiamente giustificabile; si pensi in particolare ai casi in cui alla condanna militare non conseguono pene accessorie

“ordinarie”, né effetti penali “comuni”, ed in relazione ai quali l’interessato mira esclusivamente a far venir meno le pene militari accessorie e gli effetti penali militari derivanti dalla predetta condanna. Non essendo possibile risolvere detta problematica accogliendo un’interpretazione volta a ritenere superfluo questo duplice passaggio e controllo (infatti la Cassazione continua a rimanere fermamente ancorata alla tesi tendente ad imporre tale duplicità di controllo), l’unica soluzione, atta a dare un senso ad una regolamentazione che, così come attualmente applicata, si traduce in un’irrazionale causa di rallentamento, ed in una disciplina avulsa dalle reali esigenze dei consociati, è quella di attribuire in simili ipotesi alla magistratura militare di sorveglianza l’esclusiva competenza a pronunciarsi in ordine alle richieste di riabilitazione concernenti solo effetti penali militari e pene militari accessorie.

### **Pars destruens. Pars construens. Una novella storia.**

Perché ho richiamato questi casi giudiziari? ed altri ne ricorderò fra un attimo-? Perché essi evidenziano una nota comune, costante e preoccupante: il mancato coordinamento normativo tra il codice penale comune e quello (al primo parzialmente complementare) militare.

In Italia sono contemporaneamente vigenti l’uno e l’altro, ma di siffatta rilevante circostanza pare che il nostro legislatore non sia stato sufficientemente informato. Difettando il coordinamento “a monte”, ad esso cerca di sostituirsi quello giurisprudenziale con

tutti i limiti ad esso connaturati, in ispecie quello della ineliminabile soggettività ermeneutica.

Ben lungi dal voler usurpare la potestà legislativa, io - magistrato, per la mia parte - sollecito il potere legislativo, il vero sovrano, a fare la sua parte che è quella di operare “scelte” e quindi dettare le norme conseguenti. Scelte che, lo riconosciamo, nel campo del “diritto militare” *lato sensu* inteso, sono particolarmente difficili e controverse entrando in gioco valori tutti irrinunciabili e pur tuttavia al limite tra loro confliggenti: i diritti di libertà e quello alla sicurezza, la condizione di cittadino a pieno titolo e lo *status* di militare legittimato ed addestrato a portare ed usare le armi nei dovuti contesti; il dovere di esporsi a rischi anche estremi e l’esigenza di godere di margini di scusabilità più ampi di quelli previsti dal codice comune, per chi come il militare non opera in condizioni di “*frigido pacatoque animo*” ma in situazioni drammatiche, concitate, pericolose.

Esemplari, a tal fine, sono state alcune sofferte pronunce giurisdizionali relative a fatti costituenti ipotesi di reato ed avvenuti in contesti di operazioni armate all’estero.

**....qualche esempio al riguardo.**

Con pronuncia del 15.10.2014, n.52166 (dep. il 16.dic.2014), la Corte di Cassazione ha preso in esame un ricorso della parte civile nei confronti di sentenze di merito che hanno ritenuto il fatto scriminato dalla delicatezza del contesto ambientale, di natura parabellica ( il fatto era avvenuto nella base di Farah, in

Afghanistan), che giustificava la rudezza della condotta e delle parole proferite dal superiore gerarchico, necessitate dalle intemperanze dell'inferiore e dall'esigenza di ricondurre il soggetto subordinato all'ordine ed al rispetto dovuto al superiore, anche in funzione della tutela della fiducia e della sicurezza dei militari a quest'ultimo affidati.

Secondo la Corte di Cassazione l'intervento dell'imputato, diretto a redarguire, anche in modo brusco e in termini perentori, l'atteggiamento dichiaratamente critico assunto dall'inferiore, era di per sé legittimo, in quanto conforme ai compiti ed ai doveri dell'ufficiale, tenuto a assicurare l'osservanza della disciplina e della gerarchia militare.

Afferma infatti il giudice di legittimità che la sentenza impugnata ha correttamente valorizzato lo specifico contesto ambientale, in quanto il mantenimento del rapporto di dovuto rispetto, disciplina e obbedienza - connesso alla scala gerarchica - è assolutamente necessario, in costanza di una missione militare in zone di guerra, a tutelare la sicurezza e l'incolumità stessa dei militari: ed è proprio in relazione a tale contesto e alle suddette esigenze inderogabili di tutela di beni primari della persona che, la crudezza del linguaggio utilizzato dall'imputato può ritenersi non esorbiti comunque dai limiti di una legittima-per quanto aspra-reprimenda.

Con riguardo a tematica analoga il 23 dic. 2014 è divenuta irrevocabile, in quanto non impugnata né dal Procuratore Generale militare, né dalla parte civile, una sentenza della Corte militare di Appello (08.10.2014, n.133), con la quale è stato assolto, perché il fatto non costituisce reato, in riforma della sentenza di condanna di

primo grado, un ufficiale che, nel redigere le note caratteristiche di un militare dipendente, destinato a prestare servizio in Afghanistan, aveva utilizzato espressioni ritenute lesive della onorabilità di questi. Secondo la Corte militare di Appello, alcune di tali espressioni potevano essere lecitamente espresse nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'ordinamento militare al superiore che compila il rapporto informativo; per altra espressione ritenuta comunque non appropriata, si è pervenuto all'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo, tenendo conto della prospettiva e della preoccupazione dell'ufficiale, che doveva guidare in Afghanistan i militari appartenenti alla sua Compagnia e che era il garante della sicurezza e integrità fisica dei militari da lui dipendenti.

### **Un'emergenza non più rinviabile.**

Queste appena richiamate le incongruenze e le difficoltà operative che incontra la Giustizia militare: di esse non può farsi colpa a noi magistrati militari; o forse un pò ce l'abbiamo nel non essere stati convincenti a sufficienza.

Su un punto almeno voglio perciò essere esplicito al massimo: sulla sorte della Giustizia militare le opzioni sono tutte legittime ed appartengono esclusivamente al potere politico-legislativo; sulla necessità urgente però di un codice penale per le operazioni armate all'estero, credo che nessuno, a qualsiasi livello e responsabilità, dovrebbe avere dubbi o esitazioni di sorta.

La convinzione, ancora largamente diffusa, che le operazioni

armate all'estero, siano già adeguatamente disciplinate dal codice penale comune e da quello militare di pace, è erronea tanto sul piano concettuale quanto su quello fattuale.

L'agire umano ove sperimentato in ambienti di attuale o altamente probabile conflittualità armata viene profondamente influenzato da siffatti eccezionali contesti: di ciò il legislatore deve tener conto predisponendo un coerente quadro normativo che - fatti salvi i valori irrinunciabili della dignità della persona, dei suoi diritti inviolabili, e nello stesso tempo del diritto alla sicurezza collettiva ed individuale, del giusto processo e del rispetto del diritto umanitario - sia idoneo a fornire ai nostri militari impiegati in così rischiosi contesti un codice della "bandiera" che sia la stella polare della loro condotta e la misura della loro responsabilità penale.

Fino ad oggi il nostro legislatore non ha assolto a questo suo primario dovere: alla necessità di una disciplina "adeguata e calibrata" ha supplito - ma è una risposta non esaustiva - l'opera interpretativa delle Corti di Giustizia ordinarie e militari. Ciò però non basta.

### **Conclusioni.**

In questa stagione di riforme, non solo dibattute ed annunciate, ma anche, così pare, avviate, il mio appello è che il nostro attuale legislatore leghi il suo nome alla emanazione di un moderno, realistico, equilibrato, efficace codice penale delle operazioni armate all'estero: i nostri militari se lo meritano, ne hanno diritto.

Roma 27.02.2015

Vito Nicolò DIANA

## ALLEGATI

TAB. 1

### *Corte Militare di Appello*

#### Sentenze emesse nell'anno 2014

n. proc.	n. sentenza	data di arrivo alla Corte	data sentenza	durata proc. di appello in giorni
110/2013	1/2014	24.07.2013	8.1.2014	168
111/2013	2/2014	24.07.2013	8.1.2014	168
119/2013	3/2014	31.07.2013	8.1.2014	161
127/2013	4/2014	11.09.2013	15.1.2014	126
126/2013	5/2014	06.09.2013	22.1.2014	138
83/2013	6/2014	20.06.2013	22.1.2014	216
114/2013	7/2014	29.07.2013	22.1.2014	177
135/2013	8/2014	30.09.2013	22.1.2014	114
123/2013	9/2014	29.08.2013	22.1.2014	146
138/2013	10/2014	3.10.2013	29.1.2014	118
134/2013	11/2014	30.09.2013	29.1.2014	121
137/2013	12/2014	3.10.2013	29.1.2014	118
136/2013	13/2014	1°.10.2013	29.1.2014	120
113/2013	14/2014	24.07.2013	4.2.2014	189
152/2013	15/2014	29.10.2013	12.2.2014	106
162/2013	16/2014	04.11.2013	12.2.2014	100
161/2013	17/2014	04.11.2013	12.2.2014	100
160/2013	18/2014	04.11.2013	12.2.2014	100
169/2013	19/2014	08.11.2013	26.2.2014	110
154/2013	20/2014	29.10.2013	26.2.2014	120
153/2013	21/2014	29.10.2013	26.2.2014	120
133/2013	22/2014	19.09.2013	5.3.2014	167
132/2013	23/2014	19.09.2013	5.3.2014	167
142/2013	24/2014	16.10.2013	5.3.2014	140
82/2013	25/2014	16.10.2013	5.3.2014	140

n. proc.	n. sentenza	data di arrivo alla Corte	data sentenza	durata proc. di appello in giorni
172/2013	26/2014	20.11.2013	18.3.2014	118
170/2013	27/2014	8.11.2013	18.3.2014	130
173/2013	28/2013	27.11.2013	18.3.2014	111
171/2013	29/2013	20.11.2013	18.3.2014	118
125/2013	30/2014	06.09.2013	19.3.2014	194
128/2013	31/2014	11.09.2013	19.3.2014	189
139/2013	32/2014	07.10.2013	19.3.2014	163
140/2013	33/2014	07.10.2013	19.3.2014	163
141/2013	34/2014	16.10.2013	25.3.2014	160
143/2013	35/2014	16.10.2013	25.3.2014	160
147/2013	36/2014	22.10.2013	25.3.2014	154
151/2013	37/2014	28.10.2013	25.3.2014	148
112/2013	38/2014	24.07.2013	25.3.2014	244
96/2013	39/2014	04.07.2013	25.3.2014	264
175/2013	40/2014	28.11.2013	26.3.2014	118
179/2013	41/2014	23.12.2013	26.3.2014	93
23/2013	42/2014	28.02.2013	26.3.2014	391
121/2013	43/2014	07.08.2013	26.3.2014	231
60/2013	44/2014	22.05.2013	26.3.2014	308
165/2013	45/2014	8.11.2013	2.4.2014	145
89/2013	46/2014	25.06.2013	2.4.2014	281
109/2013	47/2014	24.07.2013	2.4.2014	252
148/2013	48/2014	23.10.2013	2.4.2014	161
149/2013	49/2014	28.10.2013	2.4.2014	156
185/2013	50/2014	23.12.2013	9.4.2014	107
186/2013	51/2014	23.12.2013	9.4.2014	107
177/2013	52/2014	3.12.2013	9.4.2014	127
144/2013	53/2014	16.10.2013	9.4.2014	175
122/2013	54/2014	07.08.2013	9.4.2014	245
168/2013	55/2014	4.11.2013	9.4.2014	156
131/2013	56/2014	17.09.2013	9.4.2014	204
8/2014	57/2014	23.01.2014	15.4.2014	82
4/2014	58/2014	17.01.2014	15.4.2014	88
3/2014	59/2014	13.01.2014	15.4.2014	92
187/2013	60/2014	23.12.2013	15.4.2014	113
75/2013	61/2014	06.06.2013	16.4.2014	314
159/2013	62/2014	30.10.2013	16.4.2014	168
166/2013	63/2014	08.11.2013	16.4.2014	159
163/2013	64/2014	08.11.2013	16.4.2014	159
12/2014	65/2014	07.02.2014	7.5.2014	89
20/2014	66/2014	20.02.2014	7.5.2014	76
18/2014	67/2014	19.02.2014	7.5.2014	77
10/2014	68/2014	30.01.2014	13.5.2014	103
167/2013	69/2014	08.11.2013	14.5.2014	187
174/2013	70/2014	27.11.2013	14.5.2014	168

n. proc.	n. sentenza	data di arrivo alla Corte	data sentenza	durata proc. di appello in giorni
156/2013	71/2014	29.10.2013	20.05.2014	203
150/2013	72/2014	28.10.2013	20.05.2014	204
158/2013	73/2014	29.10.2013	20.05.2014	203
124/2013	74/2014	06.09.2013	20.05.2014	256
176/2013	75/2014	03.12.2013	20.05.2014	168
155/2013	76/2014	29.10.2013	20.05.2014	203
157/2013	77/2014	29.10.2013	20.05.2014	203
26/2014	78/2014	27.02.2014	21.5.2014	83
27/2014	79/2014	27.02.2014	21.5.2014	83
14/2014	80/2014	10.02.2014	21.5.2014	100
180/2013	81/2014	23.12.2013	28.5.2014	156
182/2013	82/2014	23.12.2013	28.5.2014	156
183/2013	83/2014	23.12.2013	28.5.2014	156
129/2013	84/2014	13.09.2013	28.5.2014	257
62/2014	85/2014	09.04.2014	29.5.2014	50
28/2014	86/2014	27.02.2014	4.6.2014	97
32/2014	87/2014	06.03.2014	4.6.2014	90
30/2014	88/2014	04.03.2014	4.6.2014	92
47/2014	89/2014	28.03.2014	4.6.2014	68
1/2014	90/2014	13.01.2014	11.06.2014	149
5/2014	91/2014	17.01.2014	11.06.2014	145
2/2014	92/2014	13.01.2014	11.06.2014	149
130/2013	93/2014	17.09.2013	11.06.2014	267
16/2014	94/2014	13.02.2014	18.06.2014	125
41/2014	95/2014	17.03.2014	18.06.2014	93
184/2013	96/2014	23.12.2013	18.06.2014	177
7/2014	97/2014	20.01.2014	25.06.2014	156
9/2014	98/2014	27.01.2014	25.06.2014	149
11/2014	99/2014	30.01.2014	25.06.2014	146
146/2013	100/2014	22.10.2013	1°.7.2014	252
24/2014	101/2014	26.02.2014	1°.7.2014	125
17/2014	102/2014	14.02.2014	1°.7.2014	137
23/2014	103/2014	26.02.2014	1°.7.2014	125
37/2014	104/2014	07.03.2014	1°.7.2014	116
29/2014	105/2014	03.03.2014	1°.7.2014	120
44/2014	106/2014	18.03.2014	2.7.2014	106
118/2013	107/2014	31.07.2013	2.7.2014	336
38/2014	108/2014	10.03.2014	2.7.2014	114
49/2014	109/2014	1°.04.2014	2.7.2014	92
50/2014	110/2014	1°.04.2014	7.7.2014	92
60/2014	111/2014	08.04.2014	7.7.2014	90
54/2014	112/2014	03.04.2014	7.7.2014	95
58/2014	113/2014	03.04.2014	7.7.2014	95
67/2014	114/2014	24.04.2014	8.7.2014	75
31/2014	115/2014	05.03.2014	9.7.2014	126

n. proc.	n. sentenza	data di arrivo alla Corte	data sentenza	durata proc. di appello in giorni
27/2014	116/2014	27.02.2014	9.7.2014	132
33/2014	117/2014	06.03.2014	9.7.2014	125
181/2013	118/2014	23.12.2013	9.7.2014	198
34/2014	119/2014	07.03.2014	9.7.2014	124
15/2014	120/2014	11.02.2014	17.9.2014	218
40/2014	121/2014	13.03.2014	17.9.2014	188
43/2014	122/2014	18.03.2014	17.9.2014	183
45/2014	123/2014	24.03.2014	23.9.2014	183
13/2014	124/2014	10.02.2014	23.9.2014	225
21/2014	125/2014	20.02.2014	23.9.2014	215
39/2014	126/2014	13.03.2014	23.9.2014	194
63/2014	127/2014	09.04.2014	24.9.2014	168
66/2014	128/2014	22.04.2014	24.9.2014	155
41/2014	129/2014	17.03.2014	24.9.2014	171
64/2014	130/2014	09.04.2014	24.9.2014	168
48/2014	131/2014	1°4.2014	1°10.2014	183
19/2014	132/2014	20.02.2014	1°10.2014	223
76/2014	133/2014	20.05.2014	8.10.2014	141
70/2014	134/2014	07.05.2014	8.10.2014	154
75/2014	135/2014	20.05.2014	8.10.2014	141
72/2014	136/2014	12.05.2014	8.10.2014	149
42/2014	137/2014	17.03.2014	8.10.2014	205
25/2014	138/2014	27.02.2014	8.10.2014	223
83/2013	139/2014	20.06.2013	15.10.2014	482
96/2014	140/2014	03.07.2014	15.10.2014	104
52/2014	141/2014	03.04.2014	22.10.2014	202
82/2014	142/2014	11.06.2014	22.10.2014	133
80/2014	143/2014	04.06.2014	22.10.2014	140
35/2014	144/2014	07.03.2014	22.10.2014	229
65/2014	145/2014	16.04.2014	29.10.2014	196
55/2014	146/2014	03.04.2014	29.10.2014	209
61/2014	147/2014	08.04.2014	29.10.2014	204
88/2014	148/2014	18.06.2014	5.11.2014	140
94/2014	149/2014	30.06.2014	5.11.2014	128
56/2014	150/2014	03.04.2014	5.11.2014	216
97/2014	151/2014	03.07.2014	5.11.2014	125
36/2014	152/2014	07.03.2014	5.11.2014	243
53/2014	153/2014	03.04.2014	12.11.2014	223
69/2014	154/2014	07.05.2014	12.11.2014	189
59/2014	155/2014	03.04.2014	12.11.2014	223
57/2014	156/2014	03.04.2014	12.11.2014	223
164/2013	157/2014	8.11.2013	12.11.2014	369
87/2014	158/2014	17.06.2014	18.11.2014	154
178/2013	159/2014	06.12.2013	18.11.2014	347
81/2014	160/2014	04.06.2014	18.11.2014	167

n. proc.	n. sentenza	data di arrivo alla Corte	data sentenza	durata proc. di appello in giorni
102/2014	161/2014	22.07.2014	19.11.2014	120
86/2014	162/2014	17.06.2014	19.11.2014	155
99/2014	163/2014	14.07.2014	19.11.2014	128
104/2014	164/2014	29.07.2014	19.11.2014	113
71/2014	165/2014	12.05.2014	26.11.2014	198
73/2014	166/2014	15.05.2014	26.11.2014	195
78/2014	167/2014	21.05.2014	26.11.2014	189
112/2014	168/2014	03.09.2014	3.12.2014	91
108/2014	169/2014	02.09.2014	3.12.2014	92
114/2014	170/2014	09.09.2014	3.12.2014	85
84/2014	171/2014	13.06.2014	3.12.2014	173
107/2014	172/2014	05.08.2014	10.12.2014	127
145/2013	173/2014	22.10.2013	10.12.2014	49
117/2014	174/2014	09.09.2014	17.12.2014	99
90/2014	175/2014	18.06.2014	17.12.2014	182
105/2014	176/2014	30.07.2014	17.12.2014	140
115/2014	177/2014	09.09.2014	17.12.2014	99
116/2014	178/2014	09.09.2014	17.12.2014	99


Totale giorni n	28424
Procedimenti anno 2014 n.	178
<b><u>Media durata giorni proc.</u></b>	<b><u>159,685..</u></b>



## GRAFICI

GIPI/GUP - PROCEDIMENTI ESAURITI DAL 1°.01.2014 AL 31.12.2014


DECRETO		SENTENZA				
ARCHIVIATI	GIUDIZIO ORDINARIO	GIUDIZIO IMMEDIATO	NON LUOGO A PROCEDERE	APPLICAZIONE PENNA SU RICHIESTA	GIUDIZIO ABBREVIATO	ALTRIMENTI
1303	234	12	68	67	59	55
<b>TOTALE</b>		<b>194</b>				
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1798</b>				<b>55</b>



TAB. 2


ATTIVITA' DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - PROCEDIMENTI - PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2014

TRIBUNALI	pendenti inizio	sopravvenuti	esauriti	pendenti fine
ROMA	189	568	625	132
VERONA	47	497	484	60
NAPOLI	97	681	701	77
TOTALE	333	1746	1810	269




TRIBUNALI MILITARI - PROCEDIMENTI ESAURITI DAL 1° 01.2014 AL 31.12.2014

condanna	proscioglimento	con sentenza di difetto di giurisdizione	altrimenti esauriti
114	107	7	2
<b>TOTALE = 230</b>			



ATTIVITA' DEI TRIBUNALI - PROCEDIMENTI - PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2014


TRIBUNALI	1	2	3	4
	pendenti inizio	sopravvenuti	esauriti	pendenti fine
ROMA	68	93	89	72
VERONA	74	74	98	50
NAPOLI	54	71	52	73
<b>TOTALE</b>	<b>196</b>	<b>238</b>	<b>239</b>	<b>195</b>



TAB.5

**CORTE MILITARE DI APPELLO  
PROVVEDIMENTI DAL 1°01.2014 AL 31.12.2014**


SENTEZE DI CONFERMA IN DIBATTIMENTO	SENTEZE DI RIFORMA IN DIBATTIMENTO	SENTEZE DI CONFERMA IN CAMERA DI CONSIGLIO	SENTEZE DI RIFORMA IN CAMERA DI CONSIGLIO	NULLITA'	INAMMISSIBILITA'	A SEGUITO DI RIUNIONE AD ALTRO PROCESSO	ALTRIMENTI ESAURITI
<b>67</b>	<b>61</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>



TAB. 6

ATTIVITA' DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO - PROCEDIMENTI - PERIODO DAL 1° 01.2014 AL 31.12.2014


PENDENTI INIZIO ANNO	SOPRAVVENUTI	ESAUIRITI	PENDENTI FINE ANNO
84	159	178	65



TAB. 7


ATTIVITA' DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO - PROCEDIMENTI - PERIODO DAL 1°.01.2011 AL 31.12.2014

ANNO	PENDENTI INIZIO ANNO	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINE ANNO
2014	84	159	178	65
2013	66	187	169	84
2012	53	157	141	69
2011	59	108	113	54




**TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2014**

	Rigetto del ricorso	Inammissibilità del ricorso	Annullamento senza rinvio	Annullamento con rinvio	Risoluzione di conflitti	Rinvio a nuovo ruolo	Rimessione alle SS.UU.	Restituzione atti a C.M.A.	Totali
Udienza pubblica	47	23	9	14	0	2	0	0	95
C.C.	0	11	2	0	0	0	0	0	13
C.C. 127 c.p.p.	3	3	0	4	0	0	0	0	10
<b>totale</b>	<b>50</b>	<b>37</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>



**RICORSI TRATTATI DALLA PROCURA GENERALE MILITARE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
Periodo dal 1° 01.2014 al 31.12.2014**

Ricorsi in udienze pubbliche	Ricorsi in camera di consiglio	Totale ricorsi trattati
93	23	116



TAB. 10



